

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 ottobre 1993¹ sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale (LDFR),

Art. 1 cpv. 3

³ Il periodo di calcolo comprende gli anni 1994–2010. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere considerati per il periodo di calcolo con un'aliquota di interesse medio del 4,41 per cento.

Art. 2 rubrica e cpv. 1 e 2

Stima

¹ Le istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo figurano nell'allegato 1.

² Le norme e le aliquote dell'allegato 1 sono vincolanti per gli organi di stima.

Sezione 1a: Calcolo dell'unità standard di manodopera

Art. 2a

¹ Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola.

¹ RS 211.412.110

² RS 211.412.11

³ RS 910.91; RU 2003 4873

² A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | supplemento patate | 0.045 USM/ha |
| b. | supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche | 0.300 USM/ha |
| c. | supplemento vigna con torchiatura in proprio | 0.300 USM/ha |
| d. | supplemento coltura di alberi di Natale | 0.045 USM/ha |
| e. | foresta di proprietà dell'azienda | 0.012 USM/ha |
| f. | vacche da latte in un'azienda d'estivazione | 0.015/carico normale |
| g. | animali da reddito in un'azienda d'estivazione | 0.010/carico normale |

³ Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere f e g custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.

⁴ Il supplemento per la trasformazione, in impianti già esistenti del primo stadio di lavorazione, di prodotti abituali nella regione è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

⁵ Per l'attività nelle serre, il supplemento è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

II

¹ L'allegato 1⁴ è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 è abrogato.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2004.

² L'articolo 2a entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

⁴ L'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), ma è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.